

SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

BANDO PUBBLICO

PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il carattere pubblicistico della Società;

RICHIAMATI i precedenti Bandi per la raccolta delle candidature alla carica di Amministratore Unico, pubblicati sul Sito Internet Istituzionale della Società e trasmessi ai Soci per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul Sito Internet Istituzionale di ciascun Ente Socio, con scadenza il 11/04/2019 e il 07/05/2019;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dei Bandi di cui sopra, non si è addivenuti alla nomina dell'Amministratore Unico;

PRESO ATTO delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci del 18/04/2019, del 14/05/2019 e del 31/05/2019;

RICHIAMATO l'art. 20 dello Statuto il quale prevede che “(*...omissis...*) sono nominati Amministratori coloro che:

1) hanno depositato presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea fissata per la nomina, la propria candidatura (...omissis...)”;

AVVISA

che è possibile presentare le candidature alla carica di Amministratore Unico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. entro e non oltre le **ore 12 del giorno 26.06.2019**;

Le domande, in carta libera, indirizzate a “Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A.” - Piazza Libertà 1 - 21100 Varese, dovranno essere presentate:

- al Protocollo della Provincia di Varese - Piazza Libertà, 1 - 21100 Varese (lunedì - venerdì 9.00 - 12.00) che ne rilascerà apposita ricevuta;

ovvero, in alternativa, pervenire nel medesimo termine, farà fede la data e l'ora di ricezione:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

presidente.olona@pec.societaecologiche.net

- a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzate a Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. - Piazza Libertà,

SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

1 - 21100 Varese. Il plico contenente la candidatura dovrà recare all'esterno la dicitura "Candidatura alla carica di Amministratore Unico della Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A."

- Le domande dovranno essere accompagnate:
 - a) dal curriculum, redatto secondo lo standard approvato dalla Commissione CE, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica;
 - b) dalla dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, n. 445:
 - 1) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l'incarico cui la candidatura si riferisce;
 - 2) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di non avere subito condanne nell'ultimo decennio e di non avere procedimenti penali in corso.
 - c) dalla dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui le domande pervengano a mezzo posta o posta elettronica o posta elettronica certificata ovvero tramite terze persone, le citate dichiarazioni, già sottoscritte in forma autografa, dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento.

Durata in carica:

Tre esercizi sociali, salvo che l'Assemblea dei Soci determini un periodo più breve all'atto della nomina.

Requisiti richiesti:

- possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 20, comma 6 dello Statuto;
- avere ricoperto incarichi di vertice in Enti pubblici o Società private;
- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013 che dispone:
 1. *A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, non possono essere attribuiti:*
 - a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle Amministrazioni Statali, Regionali e Locali;*

SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

- b) *gli incarichi di Amministratore di Ente Pubblico, di livello Nazionale, Regionale e Locale;*
 - c) *gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti Pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico di livello Nazionale, Regionale e Locale;*
 - d) *gli incarichi di Amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello Nazionale, Regionale e Locale;*
 - e) *gli incarichi di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale.*
2. *Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.*
3. *Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai Pubblici Uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.*
4. *Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al Dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il Dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.*

SOCIETÀ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

5. *La situazione di inconfiribilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.*
 6. *Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'Amministrazione, Ente pubblico o Ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconfiribilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'Amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.*
 7. *Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.*
- non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs n. 39/2013 che dispone:
- “a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra Comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella stessa Regione dell'Amministrazione Locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati Presidente o Amministratore delegato di Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della stessa Regione, non possono essere conferiti:*
- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione;*
 - b) *gli incarichi dirigenziali nelle medesime Amministrazioni di cui alla lett. a);*
 - c) *gli incarichi di Amministratore di Ente Pubblico di livello provinciale o comunale;*
 - d) *gli incarichi di Amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione”.*
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del T.U.E.L. che dispone:

SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di Presidente di provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”;

- *oltre ai requisiti sopra riportati, quelli previsti dal Codice Civile (art. 2382, “non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.”) e da norme speciali (art. 1, comma 734, L. 296/2006 – “Non può essere nominato Amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi” - e art. 3, comma 32 bis, L. n. 244/2007 - “il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato Amministratore di Ente, Istituzione, Azienda Pubblica, Società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.”)*

Condizioni d'Incompatibilità:

- *trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1 (“gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti Pubblici e negli Enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il*

SOCIETÁ PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A.

mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso Ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente e Amministratore Delegato nello stesso Ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico") del D.Lgs n. 39/2013;

- trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 13, comma 3 *(gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato di Ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione).*

Compenso:

- da determinarsi a cura dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge per le società partecipate a totale controllo pubblico;
- attuale compenso annuo lordo Euro 20.000,00 per la carica di Amministratore Unico.

La nomina sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci.

Il candidato dovrà contestualmente presentare il certificato generale del Casellario Giudiziale.

La Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. si impegna a mantenere la riservatezza sui dati raccolti utilizzandoli esclusivamente ai fini della gestione istituzionale, escludendone di conseguenza ogni altro trattamento o gestione in ottemperanza al D.Lgs 30.06.2003, n. 196 - Codice in materia di protezione di dati personali, nonché ai sensi del Regolamento 679/2016.

Varese, 6 giugno 2019

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:
Ing. Susanna Capogna - Direttore Generale